

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020 al Foglio 206, con il quale è stato conferito al dott. Oliviero Montanaro l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello Sviluppo;

VISTO il decreto direttoriale n. 111/CRESS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l'incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 103 del 31 marzo 2021 della DG CRESS registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n.89 in data 6 aprile 2021 contenente la Direttiva di III livello sull'attività amministrativa e sulla gestione della Direzione per l'anno 2021;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTO in particolare l'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., come formulato a seguito del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, relativo alla Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione d'impatto ambientale;

VISTO il comma 8 del citato art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, che prevede che l'autorità competente, qualora stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di V.I.A., specifica, i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

VISTO il decreto legislativo del 16 giugno 2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

VISTO il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione con modificazioni del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTO il decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-336 del 3 luglio 2012 con cui è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, subordinato al rispetto di specifiche condizioni ambientali, per il progetto definitivo "*Autostrada A4 Torino-Trieste potenziamento alla quarta corsia dinamica del tratto autostradale compreso tra lo svincolo di Viale Certosa e lo svincolo di Sesto San Giovanni*";

VISTA l'istanza di Verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, presentata dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., con nota prot. ASPI/19226 del 20 novembre 2020, acquisita al prot. MATTM-97161 del 24 novembre 2020 e successivamente perfezionata con nota acquisita al prot. MATTM-105772 del 16 dicembre 2020 per il progetto "*Autostrada A4 Torino-Venezia. Adeguamento dello svincolo di Sesto San Giovanni*";

VISTA la documentazione progettuale trasmessa dalla Società proponente a corredo della sopra citata istanza acquisita al prot. MATTM-97161 del 24 novembre 2020 così come perfezionata con nota acquisita al prot. MATTM-105772 del 16 dicembre 2020;

VISTA la nota prot. MATTM-107097 del 21 dicembre 2020 con cui la Divisione V della Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha dato comunicazione a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, dell'avvenuta pubblicazione sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della documentazione allegata all'istanza di Verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. e, contestualmente, è stata trasmessa detta documentazione alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ai fini dell'istruttoria tecnica ed ha comunicato ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 l'ufficio e il responsabile del procedimento;

PRESO ATTO che la Regione Lombardia, con nota prot. 2309 del 8 gennaio 2021, acquisita al prot. MATTM-1523 del 11 gennaio 2021, ha manifestato il concorrente interesse regionale finalizzato all'integrazione in sede istruttoria della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

PRESO ATTO che il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 2 lettera h) dell'Allegato II-bis alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi”*;

PRESO ATTO che il progetto presentato riguarda l'adeguamento dello svincolo di Sesto San Giovanni, in Comune di Cinisello Balsamo (MI) lungo l'autostrada A4 Torino-Venezia tra il km 135+975 ed il km 137+045 ed interessa gli ambiti periurbani del Comune di Sesto San Giovanni e del Comune di Cinisello Balsamo in Provincia di Milano;

CONSIDERATO che, con riferimento alle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, il progetto non ricade neppure parzialmente all'interno di tali aree;

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 152/2006, considerate dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo, il cui elenco è riportato alle pagine nn. 16, 17, 18 e 19 del parere n. 248 del 17 maggio 2021;

PRESO ATTO del parere della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 152/2006, trasmesso con nota prot. 42549 del 5 maggio 2021, acquisita al prot. MATTM-47452 del 5 maggio 2021;

PRESO ATTO delle osservazioni del Ministero della cultura, Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio, ai sensi dell'art. 19, comma 8 del decreto legislativo 152/2006, trasmesse con nota prot. 4239 del 8 febbraio 2021, acquisita al prot. MATTM-14937 del 12 febbraio 2021, con cui ritiene che *“questa Direzione Generale, in riferimento ai profili di competenza, non ravvede motivi per l'assoggettabilità a VIA del progetto in esame; tuttavia, qualora non venisse assoggettato a VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006, si individuano le seguenti condizioni finalizzate ad evitare e prevenire i potenziali impatti negativi sul paesaggio e sul patrimonio archeologico:*

sotto il profilo paesaggistico, nelle aree individuate per l'inserimento delle opere a verde siano messi a dimora il maggior numero possibile di alberi ad alto fusto, previo l'approfondimento progettuale necessario a livello esecutivo

sotto il profilo archeologico si richiama comunque al rispetto del disposto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. che prevede la comunicazione immediata alla Soprintendenza competente in caso di ritrovamento di strutture, stratificazioni o reperti di interesse archeologico in corso d'opera”;

ACQUISITO il parere della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 248 del 17 maggio 2021, trasmesso dalla Commissione Tecnica VIA/VAS con nota prot. CTVA-2739 del 25 maggio 2021, acquisito con prot. MATTM-56165 del 26 maggio 2021, costituito da n. 24 (ventiquattro) pagine, che allegato al presente Decreto Direttoriale, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che oggetto del parere è la verifica in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'Allegato V della Parte seconda del decreto legislativo 152/2006 al fine di valutare se il progetto proposto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di valutazione di impatto ambientale;

CONSIDERATO che con il sopra citato parere n. 248 del 17 maggio 2021, la Sottocommissione V.I.A. della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS si è espressa positivamente riguardo all'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di cui trattasi, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali riportate da pag. 20 a pag. 24 dello stesso parere;

CONSIDERATO che con detto parere n. 248 del 17 maggio 2021, la Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ha valutato che *“la documentazione depositata dal Proponente porta a concludere che l'intervento in argomento non è suscettibile di generare impatti significativi e negativi sulle componenti maggiormente coinvolte quali la viabilità, la qualità dell'aria, il clima acustico e la salute pubblica, oltre che sulle altre matrici e componenti ambientali; si ritiene, perciò, possibile escludere il progetto in argomento dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale, tenendo in debita considerazione le indicazioni e raccomandazioni riportate nei diversi paragrafi precedenti”*;

VISTA la nota prot. MATTM-64559 del 15 giugno 2021 con la quale il responsabile del procedimento, Dott. Geol. Carlo Di Gianfrancesco, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

RITENUTO sulla base di quanto premesso e della proposta del Responsabile del Procedimento e del Dirigente della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale, di dover provvedere all'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 per l'intervento *“Autostrada A4 Torino-Venezia. Adeguamento dello svincolo di Sesto San Giovanni”*;

DECRETA

l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto *“Autostrada A4 Torino-Venezia. Adeguamento dello svincolo di Sesto San Giovanni”*, proposto dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1.

Art. 1

Condizioni ambientali

Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, n. 248 del 17 maggio 2021. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di Verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Altresì devono essere ottemperate le condizioni ambientali contenute nelle osservazioni espresse dal Ministero della cultura, Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio con nota prot. 4239 del 8 febbraio 2021.

Art. 2

Verifiche di Ottemperanza

1. Il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, avvalendosi, laddove necessario, dei soggetti individuati dal medesimo comma 2 dell'art. 28 ed in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.
2. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.
3. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 2 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.
4. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, si provvederà con oneri a carico del proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 3

Disposizioni finali

Il presente provvedimento, corredato dal parere n. 248 del 17 maggio 2021 della Sottocommissione V.I.A. della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, che ne costituisce parte integrante, è comunicato alla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., al Ministero della cultura, alla Regione Lombardia, alla Città Metropolitana di Milano, alla Provincia di Monza e Brianza, al Comune di Cinisello Balsamo ed al Comune di Monza. Sarà cura della Regione Lombardia comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente provvedimento è integralmente pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre 60 e 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal proponente destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)